

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1927)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI e SELLITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1986

Elevazione del limite di età per i primari ospedalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è volto ad elevare a settanta anni l'età per il collocamento in quiescenza dei primari ospedalieri.

Questa misura si giustifica, in primo luogo, sul piano del generale interesse del settore sanitario a recuperare, a vantaggio dell'apparato pubblico, particolari capacità lavorative ed esperienze, utili non solo sul piano professionale ma anche su quello della formazione delle nuove leve. Queste capacità ed esperienze sono altrimenti destinate ad essere disperse per effetto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, in atto fissato a sessantacinque anni.

Si tratta di una esigenza che peraltro è stata già avvertita e soddisfatta per i direttori degli istituti o cliniche universitarie o comunque i professori di ruolo responsabili di una divisione o di un servizio specialistico di diagnosi e cura, che, in base all'espressa previsione legislativa (vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129), sono considerati primari ospedalieri; per essi il limite di età per il collocamento a riposo è già stato individuato nel compimento del settantesimo anno di età.

La rappresentata analogia delle funzioni tra universitari e non nel settore sanitario rende, quindi, opportuno superare una diversità che, relativamente alle condizioni per il collocamento in quiescenza, non appare giustificata.

Detto disegno di legge è volto, inoltre, a superare la disparità esistente tra il medico che ha conseguito il titolo di primario prima del 1964 e quello che lo ha conseguito successivamente.

Infatti, a differenza degli altri primari, gli occupanti di un posto di ruolo alla data del giugno 1964 sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (vedansi, al riguardo, l'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, l'articolo 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e l'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402).

Giova segnalare, peraltro, che tale proposta, oltre che per le rappresentate considerazioni di equità e di opportunità, è da ritenersi meritevole di attenzione e di favorevole accoglimento anche perchè è in sintonia con l'opinione, da molti condivisa, che una graduale elevazione dell'età pensionabile sia una misura generalmente necessaria ai fini

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della migliore tenuta del sistema pensionistico.

Infine occorre sottolineare che il presente disegno di legge intende far fronte ad un problema la cui soluzione, per la natura degli interessi coinvolti, innegabilmente assume un carattere di urgenza. In caso diverso, il

rischio che si corre è che vengano collocate in una posizione irreversibile di quiescenza persone che rientrano nelle condizioni qui descritte, generando un'ingiusta disparità di trattamento con quanti, a seguito di una tardiva approvazione della legge, verranno invece mantenuti in servizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I primari ospedalieri di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.